

Concessione n. ../24

CONCESSIONE DELL'UTILIZZO POLIENNALE DI ERBE DA PASCOLO

DEL LOTTO N. __ C.DE _____ ETTARI _____ CIR-

CA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ____ del mese di _____ (.././2024)

presso la sede dell'Azienda.

PREMESSO:

che in esecuzione della delibera del C.d.A. n. __ del _____ l'Azienda **Speciale Silvo Pastorale di Troina** ha proceduto alla procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6 del D.lvo 228/01 per la concessione stagionale o poliennale di n. 08 lotti pascolativi;

che con Determina Dirigenziale n. .. del2024 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei lotti pascolativi per cui era stata avanzata offerta;

che il sig:

- _____ nato in _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____, cod. fisc. _____,

si è aggiudicato:

- attraverso l'offerta del canone annuo pari ad " _____ (euro _____ / _____) oltre IVA al 4% per un totale ivato pari ad " _____ (euro _____ / _____), il lotto n. __ ubicato nella C.da _____ di ettari complessivi _____ circa individuato catastalmente nel Comune di Cesarò Fg. ____ - p.lla n. ____.

CONSIDERATO che il predetto concessionario, durante le precedenti sta-

gioni pascolive non ha commesso infrazioni di rilievo o dato adito a lamentelle;

PRESO ATTO che non sono stati finora accertati motivi ostativi al rilascio della concessione;

VISTA la dichiarazione resa dal richiedente per i provvedimenti o procedimenti previsti dalla Legge 575/65 e s.m. ed integrazioni;

VISTA la certificazione resa dalla S.P. veterinaria competente sulla situazione sanitaria dell'allevamento, dal quale si rileva che l'allevamento è Ufficialmente Indenne da malattie infettive (TBC . BCR . LEB);

TUTTO CIOqPREMESSO

Il Direttore della AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DI TROINA, Dott.

For. Gabriele Caputo (C.F. CPTGRL63E22L448G),

assistito dal Sig. _____ delegato

_____ ai sensi dell'art. 45 della L. 203/82.

CONCEDE

IL LOTTO PASCOLIVO N. _____, AL SIGNOR:

-

assistito dal Sig. _____ delegato

_____ ai sensi dell'art. 45 della L. 203/82.

CONDIZIONI ALLE QUALI EqVINCOLATA LA CONCESSIONE

Art. 1 - si concede al Concessionario il diritto ad utilizzare le erbe esistenti del lotto sia per sfalcio che per pascolamento con animali, laddove consentito, come specificato nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'oneri. La convenzione viene stipulata in conformità alle disposizioni degli articoli 23, comma 3, della legge n. 11 del 1971 e artt. 45 e 58 della Legge 203/82 ed in

presenza e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole del concessionario e del concedente.

Art. 2 - Il canone annuale è fissato in " _____ (euro _____/__) oltre IVA al 4% per un totale ivato pari ad " _____ (euro _____/__), esso dovrà essere corrisposto attraverso bonifico bancario a favore dell'Azienda con le seguenti modalità:

La parte di canone calcolata in dodicesimi per il periodo che va dal 11/05/2024 al 31/12/2024 pari ad " _____ (euro _____/__); verrà corrisposta attraverso bonifico bancario a favore dell' Azienda, alla data di stipula del presente contratto.

Per l'anno 2025 e per gli anni successivi il canone verrà corrisposto, attraverso bonifico bancario a favore dell' Azienda, in due rate pari ciascuna al 50% del canone annuo di aggiudicazione di cui una entro il 31 maggio e l'altra entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3 - I terreni vengono concessi a corpo e non a misura, onde ogni accesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dal concessionario. La durata della concessione è compresa nel **periodo dal** **.././2024 al .././2029;**

Art. 4 - L'ammissione effettiva degli animali sul lotto concesso al pascolo potrà avvenire soltanto dopo aver formalizzato la presente, previa redazione del verbale di consegna del lotto pascolivo, e comunque nel rispetto delle P.M.P.F. vigenti per il territorio provinciale di Messina; inoltre è subordinata

alla presentazione del mod. 2 e di eventuali altri certificati sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 5 - Il carico massimo consentito per ettaro è di n. 0,50 U.B., secondo quanto specificato nel capitolato d'oneri, dei quali l'allevatore dovrà fornire i dati identificativi. È assolutamente vietata l'ammissione di caprini e di suini.

Art. 6 - Il Concessionario si obbliga all'effettivo utilizzo delle erbe da pascolo (sottobosco), al fine di prevenire e/o ridurre il rischio d'incendi, mediante l'utilizzazione delle erbe secondo quanto prescritto dalle PMPF e dalle norme vigenti.

Art. 7 - Entro 30 giorni dal momento della stipula del presente contratto a garanzia degli esatti e puntuali obblighi contrattuali assunti, l'aggiudicatario dovrà presentare copia di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari ad una annualità del canone di aggiudicazione del lotto. Questa sarà riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario e dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dell'area. La polizza avrà pure la funzione di cauzione e sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali. Se l'affittuario non dovesse versare sul conto corrente intestato alla proprietà presso la tesoreria dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato di concessione, entro 8 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempesti-

vamente reintegrata da parte del concessionario (qualora il deposito cauzionale avverrà mediante fideiussione, il contratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità).

Art. 8 - L'aggiudicatario è tenuto inoltre ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, dovrà essere consegnata all'Ente proprietario entro 30 giorni dal momento della stipula del presente contratto;

Art. 9 - È fatto assoluto divieto di subconcedere, in tutto od in parte, l'utilizzazione delle erbe concesse, pena l'immediata decadenza della concessione stessa, salvo l'eventuale consenso preventivo e per iscritto da parte del concedente; resta proibito il taglio di rami, lo sportazione di lettiere o di qualsiasi altro materiale arbustivo o legnoso;

Art. 10 - Gli eventuali fabbricati presenti all'interno del lotto pascolivo, se non espressamente citati, si intendono esclusi dal contratto di concessione delle erbe da pascolo;

Art. 11 - Tutte le spese della presente concessione (carta bollata, copia registrazione fiscale, ecc.) restano a carico del concessionario;

Art. 12 - Le parti, di comune accordo, stabiliscono di sottoporre ogni eventuale controversia insorgente in dipendenza della concessione del Lotto al Tribunale competente.

Art. 13 - Il concessionario si impegna alla manutenzione e/o alla realizzazione, secondo quanto imposto dall'Amministrazione Forestale e dall'Ente Parco dei Nebrodi, di eventuali chiudende necessarie al contenimento delle

mandrie e della manutenzione ordinaria delle strade, dei bevai e alla pulizia delle pozze abbeveratoio.

Art. 14 - In caso di scadenza della certificazione sanitaria degli animali durante il periodo pascolativo concesso, il Concessionario si impegna a riprodurre la stessa, ai fini del mantenimento degli animali nel lotto assegnato.

Qualora alla scadenza contrattuale, il bestiame immesso, a seguito di accertamento diagnostico da parte del Servizio Veterinario, dovesse risultare infetto e di conseguenza costretto allo stazionamento obbligato nel lotto pascolativo oltre la scadenza della concessione, il concessionario è tenuto ad adeguare il canone di affitto, proporzionalmente alla durata dello stazionamento extracontrattuale.

Art. 15 - Durante il periodo di utilizzo delle erbe esistenti nel lotto concesso, il Concessionario è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Operi, sia dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, sia dai Regolamenti e Leggi Forestali e Veterinarie.

L'affittuario inoltre si impegna a rispettare tutte le vigenti norme in materia di conduzione di fondi rustici, in particolare modo riferite alle disposizioni antinquamento statali e regionali, alle disposizioni regolamentari comunali e provinciali . in genere . a tutte le disposizioni relative alle coltivazioni di fondi agricoli, comprese quelle fiscali. A tale proposito si assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a sanzioni amministrative che la propria attività dovesse causare /alla parte concedente, garantendo la stessa nei confronti di ogni richiesta di terzi e della pubblica amministrazione.

Art. 16 - L'Azienda autorizza l'affittuario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni subordinatamente alla dichiarazione del-

lo stesso dei vincoli e degli obblighi assunti ai sensi della programmazione vigente.

Art. 17 - Resta ferma l'applicabilità al presente contratto del disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.lvo 228/01.

Art. 18 - L'eventuale deferimento del Concessionario all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 636 del c.p., per il reato di pascolo abusivo perpetrato a danno dell'Azienda, comporterà l'immediata decadenza e/o revoca della presente concessione senza alcun diritto al rimborso del canone versato.

Art. 19 - La stipula del presente contratto avviene sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa - ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo- precedenti, in atto o successivi e all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara così come imposto dalla legge;

Art. 20 . Il presente contratto, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si risolverà automaticamente dietro comunicazione, mediante raccomandata o pec, da parte del Concedente, che conseguentemente acquisirà la titolarità dei terreni per la costituzione del proprio fascicolo aziendale dandone comunicazione agli Organismi Controllore e Pagatore.

A conferma del pieno accordo, i contraenti si sottoscrivono in calce al presente atto.

Sottoscritto in Troina li _____

IL CONCESSIONARIO

PER L'ENTE

o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o

Ai sensi degli artt. 23, comma 3, della legge n. 11 del 1971 e artt. 45 e 58 della Legge 203/82, sottoscrivono la presente i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole del concessionario e del concedente in segno di contrattazione e approvazione di tutte le pattuizioni contrattuali e, in particolare, della pattuizione relativa alla durata della convenzione, in luogo della durata minima di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 203/1982.

I RAPPRESENTANTI SINDACALI:

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ .õ õ õ

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono espressamente richiamate, accettate e approvate le clausole di cui agli artt. 1, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20 del presente atto.

IL CONCESSIONARIO

PER L'ENTE

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ

I RAPPRESENTANTI SINDACALI:

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ .õ õ õ